

## Edizione di giovedì 19 novembre 2015

### RISCOSSIONE

[Equitalia poggia le proprie basi sulla rateazione](#)

di Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa

### IVA

[IVA, tra certezza del diritto e neutralità dell'imposta](#)

di Claudia Busca, Davide De Giorgi

### IMPOSTE INDIRETTE

[Imposte ipotecarie e catastali nella cessione di immobili strumentali](#)

di Sandro Cerato

### ADEMPIMENTI

[La lettera raccomandata per l'esercizio della cedolare secca](#)

di Leonardo Pietrobon

### ENTI NON COMMERCIALI

[La responsabilità negli enti associativi? Prima parte](#)

di Guido Martinelli, Marilisa Rogolino

### BUSINESS ENGLISH

[Arbitration, Arbitrator: come tradurre 'arbitrato' in inglese?](#)

di Stefano Maffei

## RISCOSSIONE

---

### ***Equitalia poggia le proprie basi sulla rateazione***

di **Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa**

Anche dopo la mini riforma operata con D.Lgs. 159/2015, possiamo certamente affermare che la "sopravvivenza" di **Equitalia** è strettamente connessa con l'**ampliamento delle procedure di rateazione**.

Le **azioni di recupero**, certamente più efficaci ed efficienti del passato, non sono insomma sufficienti per agevolare la riscossione delle somme pendenti, complice il **diffuso stato di crisi finanziaria dei contribuenti**.

Pertanto, si è riscontrato che l'unica via d'uscita sia quella di consentire al contribuente un **rientro rateale**, cercando di tollerare alcuni ritardi e disguidi, pur di incassare qualche cosa. L'alternativa, ormai evidente, è quella di non recuperare più alcunché, magari accodandosi ad altri creditori con maggior grado di privilegio.

In tal senso leggiamo l'ennesimo *restyling* all'articolo 19 D.P.R. 602/1973, sostanzialmente finalizzato a rendere libera e priva di vincoli la rateazione di **somme sino all'ammontare di 50.000 euro**.

Probabilmente si va a racchiudere una grande parte di posizioni pendenti, rendendole di fatto sempre ammesse alla rateazione, senza più alcun vincolo di sorta.

Tale circostanza ben si evince dal nuovo comma 1 della citata norma che, prima delle modifiche, prevedeva che: "*L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili*".

Emergeva, infatti, un potere discrezionale dell'agente della riscossione, sia pure da esercitarsi secondo modalità non discrezionali, magari di fatto standardizzate con l'emanazione delle Direttive.

Oggi, invece, il nuovo comma 1 prevede che: "*L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà*".

Il cambio di passo appare evidente:

- il precedente “può concedere” viene sostituito da un generico “concede”;
- la situazione di innesco era da verificare, mentre ora viene semplicemente dichiarata dal contribuente.

E l'esistenza di una “*free zone*” sino a 50.000 euro appare evidente dalla lettura del secondo periodo, dal quale si ha modo di evincersi che, per importi superiori, “*la situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata*”.

L'utilizzo dei termini non può essere casuale:

- **fino a 50.000 euro** il contribuente dichiara ed Equitalia concede (senza alcuna valutazione, sembrerebbe);
- **oltre 50.000 euro** il contribuente non può limitarsi a dichiarare ma **deve documentare**, e la risposta di Equitalia torna a permearsi di **discrezionalità** (sempre standardizzata secondo il contenuto delle Direttive), visto che l'agente “*può concedere*”.

A tale ampliamento della concessione del beneficio del pagamento rateale, corrisponde poi una sorta di patto di serietà, che si evince dall'analisi delle cause di decadenza dal beneficio.

Infatti, nel vecchio sistema la decadenza si produceva con il **mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive**, mentre nel nuovo panorama il numero di appuntamenti mensili “mancati” scende a **5**.

Sembra, in sostanza, che si voglia affermare:

- da un lato una **maggiore elasticità all'accesso**;
- dall'altro, una **maggiore rigidità nella gestione degli impegni assunti**.

Tuttavia, anche nella gestione della patologia si riscontra qualche cosa di positivo.

Infatti:

1. il debitore **decade automaticamente** dal beneficio della rateazione (e su questo non registriamo nessuna novità);
2. l'intero **importo iscritto a ruolo** ancora dovuto è **immediatamente ed automaticamente riscuotibile** in unica soluzione (ed anche su questo aspetto nulla cambia);
3. il carico può essere **nuovamente rateizzato** se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono **integralmente saldate**. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

La disposizione di cui alla lettera c), invece, appare del tutto nuovo, e si configura come una

sorta di ripescaggio permanente del contribuente che non ha rispettato gli impegni.

Nulla di drammatico, verrebbe da dire, poiché:

- si può avviare una **nuova rateazione**;
- per **riattivare il beneficio** è però necessario saldare lo scoperto, integralmente;
- la **scadenza** dell'originaria dilazione non viene modificata.

Qui si ha la conferma della importanza attribuita alla rateazione.

Chi paga, in sostanza, mantiene il beneficio, anche se la decadenza non seguita da un pronto rimedio potrebbe determinare l'avvio delle **azioni esecutive**, poi nuovamente bloccate dalla ripresa dei pagamenti.

## IVA

---

### ***IVA, tra certezza del diritto e neutralità dell'imposta***

di Claudia Busca, Davide De Giorgi

Come è noto, ai sensi dell'**articolo 193** della **direttiva 2006/112/CE**, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il **debitore** o soggetto passivo **Iva** è colui che effettua una **cessione di beni** o una **prestazione di servizi**.

Tale generale **paradigma** viene **sovvertito** in caso di effettuazione di **operazioni “intra-unionali”** in quanto sottoposte al **regime alternativo** dell'inversione contabile, “**reverse charge c.d. esterno**”.

Con il meccanismo dell'inversione contabile, la **responsabilità** del “**versamento**” Iva viene **trasferita** in capo al **destinatario** della **cessione** di beni o della **prestazione** di servizi, mentre la **successiva detrazione** (finalizzata a **neutralizzare l'imposta a debito** per il tramite del **meccanismo compensativo**) è oggetto di una **facoltà**, che il contribuente può (deve) **esercitare** nei **limiti** e nelle **forme** previste ex articolo **19 D.P.R. 633/1972**.

Da ciò consegue che l'**omessa registrazione** dell'operazione **intra-unionale** nel **termine** previsto per l'esercizio del diritto alla detrazione (e cioè, **al più tardi**, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto) **può comportare il recupero** dell'**imposta a debito** che non può più essere “compensata” con la posta a credito, stante l'intervenuto termine di decadenza.

La Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 14767/2015**, abbracciando l'orientamento europeo maggioritario, **rammenta** che la **Corte di giustizia**, con la sentenza 8 maggio 2008 (procedimenti riuniti **C?95/07 e C?96/07**), c.d. **Ecotrade**, ha già stabilito “**la validità e la compatibilità con la direttiva di un termine di decadenza stabilito dalla legislazione nazionale** per l'esercizio del diritto di detrazione, affermando testualmente che «un termine di decadenza biennale, quale quello di cui trattasi nelle cause principali, non può, di per se stesso, rendere l'esercizio del diritto a detrazione praticamente impossibile o eccessivamente difficile, posto che l'art. 18, n. 2, della sesta direttiva consente agli Stati membri di esigere che il soggetto passivo eserciti il proprio diritto a detrazione nello stesso periodo in cui tale diritto è sorto» (punto 48)”.

In punto di diritto viene chiarito che “[...] in base all'**art. 18, n. 2**, della sesta direttiva ed alla costante giurisprudenza comunitaria, il **diritto a detrazione va esercitato**, in linea di principio, immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte, cioè **nello stesso periodo in cui è insorto**, ma gli Stati membri, in base al n. 3 dello stesso art. 18, possono autorizzare il soggetto passivo ad operare la detrazione anche successivamente, alle condizioni fissate dalle normative nazionali, come, per l'Italia, nel termine di decadenza biennale di

cui al citato art. 19 del DPR n. 633 del 1972 (sentenza citata, punti 40, 41, 42, 43, 46)".

Tra le varie argomentazioni giuridiche a supporto, gli **ermellini** fanno leva **anche** sulla sentenza **Idexx Laboratoires Italia** (Corte di Giustizia, 11 dicembre 2014, causa **C-590/13**), in quanto, si pone sulla medesima linea della precedente giurisprudenza europea.

Ribadisce infatti la Suprema Corte che "**la possibilità di esercitare il diritto di detrazione senza limiti di tempo contrasterebbe col principio della certezza del diritto**, il quale esige che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai diritti ed agli obblighi dello stesso nei confronti dell'amministrazione fiscale, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione" (v. Corte di Giustizia, 12 luglio 2012, C-284/11, EMS – Bulgaria OOD, punto 48 e Corte di Giustizia, sentenza Ecotrade, punto 44; da ultimo, Corte di Giustizia, 6 febbraio 2014, causa C-242/12, Fatorie, con riguardo alla revoca, entro un termine di decadenza, della decisione di riconoscere il diritto di detrazione).

I giudici nella sentenza *de qua* argomentano infatti che la stessa sentenza **Ecotrade**, pronunciata anch'essa in relazione ad un'ipotesi d'inversione contabile, ha rimarcato che **un termine di decadenza** la cui scadenza porti a sanzionare il contribuente non sufficientemente diligente, il quale abbia omesso di richiedere la detrazione dell'IVA a monte, privandolo del diritto di detrazione, **non** può essere considerato incompatibile col regime della sesta direttiva, **purché** siano **rispettati il principio di equivalenza e quello di effettività**.

In particolare, rammentano i giudici "*non si è mai dubitato dell'osservanza del principio di equivalenza, là dove quello di effettività è rispettato dalla previsione del termine biennale di esercizio del diritto di detrazione stabilito dal DPR n. 633 del 1972, art. 19*".

Con la sentenza in parola, dunque, è stato specificato il seguente **principio di diritto**: "*l'applicazione del meccanismo d'inversione contabile comporta che la violazione degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione, pur non impedendo l'insorgenza del diritto di detrazione, del quale sussistano i requisiti sostanziali in testa al concessionario, incide sul suo esercizio, potendo provocare la decadenza da esso allorché il contribuente, pur essendo a conoscenza della natura imponibile di una fornitura, ometta, per tardività o per negligenza, di richiedere la detrazione dell'IVA a monte entro il termine previsto dalla legge*".

In tal guisa, l'**omessa registrazione** di un'operazione intra-unionale, dovuta a negligenza o tardività, comporta il **recupero dell'imposta a debito senza la possibilità** che questa **possa essere più compensata con l'imposta a credito**.

## IMPOSTE INDIRETTE

---

### ***Imposte ipotecarie e catastali nella cessione di immobili strumentali***

di Sandro Cerato

La **cessione degli immobili strumentali** da parte delle imprese resta soggetta alle **imposte ipotecarie e catastali** del 4% complessive, nonché dell'**imposta di registro** fissa di euro 200, anche dopo le modifiche apportate dall'articolo 26 D.L. 104/2013, che ha riformulato la **tassazione ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali delle cessioni di immobili**, a far data dal 1° gennaio 2014.

Focalizzando l'attenzione sulle cessioni di immobili strumentali (intendendosi per tali quelli classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E), da parte delle imprese, è opportuno premettere che le stesse rientrano nell'ambito di applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 10, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972.

Tuttavia, a prescindere dal trattamento Iva, **l'imposta di registro è applicata sempre in misura fissa di euro 200** (misura così elevata a far data dal 1° gennaio 2014), mentre le imposte ipotecarie e catastali sono applicate rispettivamente nella misura del 3% e dell'1% (come stabilito dall'articolo 10 e 1-bis della Tariffa allegata al Testo Unico delle imposte ipotecarie e catastali).

Nella pianificazione fiscale relativa agli immobili in questione, da parte delle imprese, è **necessario quindi "mettere in conto" il carico fiscale**, in capo all'acquirente, del 4% complessivo a titolo di imposte ipotecarie e catastali, cui aggiungere l'Iva, per la quale tuttavia, a seguito delle modifiche intervenute con il D.L. 83/2012, con effetto dal 26 giugno 2012, possono profilarsi **diverse soluzioni**, e ciò in dipendenza del soggetto che pone in essere la cessione (articolo 10, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972).

In particolare, è necessario distinguere le cessioni in due gruppi: quelle poste in essere dalle **imprese che hanno costruito o ristrutturato l'immobile entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori**, e le cessioni poste in essere da altri soggetti passivi, includendo in tale ambito anche le imprese che hanno costruito o ristrutturato laddove cedano oltre il quinquennio rispetto all'ultimazione dei lavori. Le cessioni rientranti nel primo gruppo sono qualificate in ogni caso imponibili Iva (per obbligo), con applicazione della stessa nei modi ordinari tramite **l'esercizio della rivalsa** (Iva esposta in fattura) escludendo quindi la possibilità di inversione contabile (o *reverse charge*). Il motivo appare evidente, talché tali imprese hanno assolto **l'Iva sulle spese di costruzione o ristrutturazione**, con la conseguenza che la mancata rivalsa all'atto della vendita entro i cinque anni porterebbe le stesse in possibile deficit finanziario, dovendo in tal modo

gestire il recupero del credito Iva tramite compensazione o rimborso, con tutti i limiti e gli adempimenti richiesti.

Al contrario, le **altre cessioni** rientrano naturalmente nel regime di esenzione, salvo la **possibilità di optare per l'applicazione dell'Iva**, da eseguirsi nel relativo atto di compravendita, nel qual caso l'imposta è applicata con il **regime dell'inversione contabile**, ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lett. a-bis, D.P.R. 633/1972. In tale ipotesi, quindi, debitore del tributo è l'acquirente che, previa **integrazione della fattura** del cedente, annota il documento stesso sia nel registro delle fatture (articolo 23), sia in quello degli acquisti (articolo 25), con conseguente neutralità dell'Iva, salve le ipotesi in cui il soggetto soffra di limitazioni alla detrazione dell'Iva (si pensi ai cd. "pro-ratisti"), nel qual caso l'imposta viene effettivamente versata. È evidente che **tale inversione contabile non può trovare applicazione in presenza di acquirente non soggetto passivo d'imposta** (tipicamente un privato), con la conseguenza che la stessa viene addebitata in via di rivalsa da parte del cedente all'atto della vendita.

Come detto in precedenza, le descritte fattispecie di cessione di immobili strumentali **scontano in ogni caso le imposte ipotecarie e catastali nella misura complessiva del 4%, come confermato anche dalla Circolare n. 2/E/2014**. Tuttavia, è bene ricordare che con la Circolare n. 12/E/2007, l'Agenzia delle entrate ha correttamente precisato che la cessione dell'immobile (anche strumentale) non ancora ultimato non rientra nell'ambito applicativo dell'articolo 10, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972, con conseguenti riflessi anche nell'applicazione delle altre imposte indirette. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2014, per effetto delle novità introdotte dall'articolo 26 D.L. 104/2013, le **cessioni di fabbricati strumentali non ancora ultimati** da parte delle imprese sono soggette, oltre all'Iva, all'imposta di registro, ipotecaria e catastale, nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

## ADEMPIMENTI

---

### **La lettera raccomandata per l'esercizio della cedolare secca**

di Leonardo Pietrobon

L'applicazione della “**cedolare secca**” richiede una specifica opzione da parte del locatore. È richiesta una **comunicazione preventiva all'inquilino**, con **lettera raccomandata**, a pena di inefficacia dell'opzione stessa. A tal proposito, si ricorda che in caso di **immobile in comproprietà** l'opzione può essere **esercitata disgiuntamente da ciascun proprietario** ed esplica effetti solo in capo ai locatori che l'hanno esercitata e nel caso di **più immobili locati** con lo stesso contratto l'opzione può essere esercitata **disgiuntamente per ciascun immobile** oggetto del contratto.

La **finalità della comunicazione** è sostanzialmente quella di **informare il conduttore che il locatore rinuncia all'aggiornamento** del canone a qualsiasi titolo, anche se contrattualmente previsto, compreso quello derivante dalla **variazione ISTAT**. Su tale questione, l'Agenzia delle entrate precisa che:

- **tali disposizioni**, come specificato dalla norma, **sono inderogabili**. In altre parole “*la sospensione della facoltà di chiedere gli aggiornamenti del canone e la relativa comunicazione non sono suscettibili di modifiche in via convenzionale tra le parti*”;
- “*la comunicazione deve essere inviata al conduttore prima di esercitare l'opzione per la cedolare secca, e, pertanto, in linea generale, prima di procedere alla registrazione del contratto ovvero prima del termine di versamento dell'imposta di registro per le annualità successive*”;
- è **esclusa la validità della raccomandata consegnata a mano**, anche con ricevuta sottoscritta dall'inquilino;
- in caso di **proroga del contratto con conferma dell'opzione** per la cedolare secca, il locatore deve rinunciare agli aggiornamenti del canone **anche per il periodo di durata della proroga**;
- in caso di **revoca dell'opzione per la cedolare secca** a partire dalla seconda annualità “*resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale il locatore si è avvalso di tale regime. Pertanto, il locatore non può richiedere gli aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità*”;
- con tale comunicazione l'inquilino è anche informato che lo stesso non è tenuto a versare l'imposta di registro a suo carico.

Sotto il **profilo procedurale**, l'opzione per la cedolare secca va esercitata:

1. **in sede di registrazione** del contratto di locazione, **da effettuare entro 30 giorni dalla**

**data di formazione dell'atto** (se antecedente, dalla data di esecuzione) per i contratti scritti ed entro 30 giorni dalla data di inizio esecuzione per i contratti verbali;

2. **presentando il modello RLI in caso di proroga**, anche tacita, del contratto di locazione, entro il termine fissato per il versamento dell'imposta di registro, ossia entro 30 giorni dalla proroga;
3. **presentando il modello RLI nel caso in cui l'opzione non sia stata esercitata in sede di registrazione o di proroga** e sia esercitata per le annualità successive rispetto a quella della registrazione o proroga. In tal caso **l'opzione va esercitata entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente** e quindi entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. Tale modalità con i relativi termini è applicabile anche qualora il contribuente abbia scelto di versare l'imposta di registro in un'unica soluzione al momento della registrazione del contratto. In tal caso le imposte di registro e di bollo già versate non saranno rimborsate.

Con riferimento all'ipotesi di cui al pt. b) e c) il **dubbio** che potrebbe emergere è rappresentato dalla **tempistica di invio della raccomandata** per la comunicazione dell'esercizio dell'opzione in commento, ossia se la stessa debba essere inviata entro la scadenza dell'annualità o se possa essere **fatta entro i 30 giorni successivi**. Sul punto l'Agenzia delle entrate, con la **Circolare n. 26/E/2011**, è stata molto chiara stabilendo che **la lettera raccomandata deve essere inviata entro il termine di versamento**, ossia operativamente **“concedendo” i 30 giorni successivi alla scadenza del contratto** per poter procedere con l'adempimento in commento.

A tal proposito, il citato documento di prassi – con riferimento alla Circolare n. 26/E/2011 – propone il seguente esempio: **contratto di locazione pluriennale stipulato in data 15.7.2011** per il quale il locatore **non abbia optato per il regime della cedolare secca** al momento della registrazione ed abbia assolto l'imposta di bollo sul contratto e l'imposta di registro in un'unica soluzione.

**L'opzione** per il regime della cedolare secca per l'annualità successiva deve essere **effettuata entro il termine di scadenza del versamento dell'imposta di registro** relativa alla seconda annualità, quindi **entro il 14.8.2012**.

## ENTI NON COMMERCIALI

### ***La responsabilità negli enti associativi? Prima parte***

di Guido Martinelli, Marilisa Rogolino

Il **profilo della responsabilità civile delle associazioni** (con o senza personalità giuridica) si presta ad una **valutazione articolata e complessa**. Ciò dipende dalla pluralità di rapporti intersoggettivi che il normale svolgimento dell'attività associativa porta ad instaurare sia all'interno della struttura, tra i singoli componenti dell'associazione, sia all'esterno della stessa, nell'ambito dei frequenti rapporti con i terzi.

La valutazione delle molteplici situazioni riconducibili alla concreta operatività dell'associazione ed alla fitta trama di rapporti che ne derivano consente, pertanto, di delineare **distinte ipotesi di responsabilità**, configurabili a vario titolo.

Per quanto concerne la **responsabilità civile**, si distingue tra **responsabilità extracontrattuale** discendente dalla commissione di un fatto illecito e **responsabilità contrattuale** conseguente alla violazione di un obbligo contrattuale; nell'uno e nell'altro caso, la conseguenza che deriva dall'accertamento della responsabilità è il risarcimento del danno che rappresenta la sanzione (o quanto meno la reazione) approntata dall'ordinamento a tutela del danneggiato.

Con specifico riferimento alla responsabilità extracontrattuale, va aggiunto che **il fatto illecito può integrare gli estremi di un reato**: così, per esempio, l'omicidio doloso o colposo, le lesioni personali dolose o colpose, il danneggiamento (che però costituisce reato solo se doloso), la diffamazione, ecc. Si viene così a determinare una **possibile sovrapposizione, in relazione a determinati eventi lesivi, tra la responsabilità civile, consistente nell'obbligazione di risarcire il danno, e la responsabilità penale, consistente nell'assoggettamento alla pena detentiva (reclusione o arresto) o pecuniaria (multa o ammenda)**.

E' possibile configurare, accanto alla consueta *responsabilità diretta* del danneggiante (articolo 2043 codice civile colui che ha commesso il fatto è obbligato a risarcire il danno), anche una *responsabilità indiretta* (articoli 2047, 2048 e 2049 codice civile) dove a rispondere del danno è chiamato un soggetto diverso da quello che ha commesso il fatto che lo ha cagionato (non a caso si parla di responsabilità per fatto illecito altrui). Inoltre l'ordinamento giuridico configura una particolare area della responsabilità per illecito civile: quella della *responsabilità oggettiva* (che prescinde, cioè dal dolo o dalla colpa di chi ha commesso il fatto), la quale costituisce una categoria in via di progressiva espansione, data l'esigenza, particolarmente avvertita nella moderna civiltà industriale, di prevedere comunque il risarcimento del danno cagionato nello svolgimento di attività intrinsecamente pericolose.

## **Responsabilità contrattuale**

Una forma di responsabilità civile ascrivibile in via diretta alle associazioni è la **responsabilità contrattuale**, ossia quella fondata sull'inadempimento di un contratto.

Non v'è dubbio, infatti, che, nello svolgimento della propria attività, **l'associazione possa stipulare contratti** ed assumere, in relazione a questi, precise obbligazioni. Si pensi ad una associazione musicale che ingaggi un musicista per l'esecuzione di un concerto o che organizzi un corso di musica.

Nel caso, piuttosto ricorrente, di **corsi organizzati dalle associazioni**, sorge, all'atto dell'iscrizione dell'allievo, un rapporto contrattuale rispetto al quale l'insegnante rimane estraneo; quest'ultimo, infatti, è impegnato solo nei confronti dell'associazione e ciò indipendentemente dal tipo di collaborazione prestata. **Le obbligazioni contrattuali nei confronti dell'allievo vengono**, pertanto, **assunte unicamente dalla associazione che dunque risponderà direttamente, in caso di inadempimento, a titolo di responsabilità contrattuale** (articolo 1218 codice civile). Anche se l'inadempimento dipendesse dalle **carenze qualitative degli istruttori impiegati**, la **responsabilità contrattuale** permanerebbe comunque **in capo all'associazione**, in forza del disposto di cui all'articolo 1228 codice civile che prevede la responsabilità del debitore per il fatto commesso dagli ausiliari di cui lo stesso si avvale nell'adempimento dell'obbligazione.

Ulteriore ipotesi, rispetto alle casistiche già considerate, di responsabilità contrattuale ipotizzabile in capo all'associazione è quella delle **manifestazioni in cui è prevista la partecipazione di pubblico dietro pagamento di un biglietto di ingresso**: il prezzo del biglietto si configura come corrispettivo di una prestazione contrattuale che deve essere regolarmente adempiuta; in caso contrario, l'associazione risponderà a titolo di responsabilità contrattuale.

Le associazioni riconosciute godono di *un'autonomia patrimoniale perfetta*, mentre in quelle non riconosciute si applica il principio contenuto nell'articolo 38 codice civile, in forza del quale, delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, rispondono il fondo comune e, personalmente e solidalmente tra loro (e con il fondo comune), le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Sotto tale profilo, l'elemento che differenzia le associazioni riconosciute da quelle non riconosciute si individua nella diversa posizione assunta dagli amministratori: nelle **associazioni non riconosciute**, essi sono **personalmente responsabili delle obbligazioni assunte** in nome dell'associazione; diversamente, nelle **associazioni riconosciute**, verso i creditori **risponde solo l'associazione con il suo patrimonio**.

## BUSINESS ENGLISH

---

### ***Arbitration, Arbitrator: come tradurre ‘arbitrato’ in inglese?***

di Stefano Maffei

Come ho scritto in passato, sempre più spesso i professionisti si trovano a difendere i propri clienti non solo nelle aule giudiziarie (*in court*) ma anche nelle sale dedicate delle Camere di Commercio.

Ciò si deve al crescente **successo dei meccanismi stragiudiziali di risoluzione delle liti**: i c.d. *Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanisms*. Mediazione (*mediation*) e conciliazione (*conciliation*) sono termini entrati nel lessico comune in Italia, ma la pratica anglosassone è assai più variegata e include procedimenti quali *last-offer arbitration*, *dispute settlement panels*, *mini-trials*, *adjudications*, e così via.

Il più importante meccanismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie (*disputes*) è **l’arbitrato** (*arbitration*). Esso presenta **numerosi vantaggi rispetto al contenzioso** (*litigation*) **tradizionale**, in particolare quando le parti (*parties*) di un contratto hanno nazionalità diversa. Ciò è dovuto alla possibilità di scegliere la legge applicabile al contratto (*substantive law applicable to the agreement*), all’assenza di formalismi inutili (*lack of formalities*) e alla possibilità di rendere esecutiva (*to enforce*) la decisione degli arbitri (il c.d. lodo arbitrale) praticamente in ogni paese del globo, proprio **come se fosse la sentenza di un tribunale**.

**Lodo arbitrale** si traduce con *arbitration award* oppure *arbitral award* mentre **arbitro** è *arbitrator* ovvero *panel of arbitrators* (nel caso di un collegio arbitrale).

Infine, se in un contratto volete inserire una clausola arbitrale allora in inglese scriverete, *we are willing to insert an arbitration clause into the agreement*. Ai clienti che vogliono inserire una **arbitration clause** in un contratto, potete suggerire la formula standard che **consigliata proprio dalla ICC**: *All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules* (tutte le **controversie** nascenti da questo contratto o comunque ad esso connesse saranno risolte secondo le Regole....).